

## LA CASSAZIONE PRECISA I CRITERI PER ATTRIBUIRE L'ASSEGNO DI DIVORZIO

(Cass. 9.8.2019 n.21228)

Con una nota sentenza emessa nel 2018 le Sezioni Unite della Cassazione avevano stabilito, modificando il precedente orientamento, che l'assegno di divorzio spettante all'ex coniuge deve rispettare due requisiti: da un lato, non deve garantire il precedente *tenore di vita* ma semplicemente *l'autosufficienza economica*; dall'altro, deve servire a *riequilibrare e compensare* il reddito del coniuge che richiede l'assegno, se ha rinunciato ad opportunità di lavoro e di reddito durante il matrimonio, per assicurare la sua presenza e collaborazione familiare e casalinga.

Con la nuova e recente pronuncia che oggi esaminiamo, la Suprema Corte spiega come va stabilito in concreto il diritto all'assegno e il suo ammontare.

### Il caso

Il Tribunale di Velletri, nella sentenza di divorzio, aveva posto a carico del marito un assegno divorzile di €300 mensili, oltre rivalutazione Istat annuale.

La Corte d'Appello di Roma, pronunciandosi sugli appelli proposti dai coniugi, li respingeva entrambi, osservando che:

- durante il matrimonio la coppia aveva mantenuto un buon tenore di vita grazie al patrimonio immobiliare, successivamente diviso tra i due, ed alla retribuzione del marito, ufficiale della Guardia di Finanza, mentre la moglie aveva svolto attività di parrucchiera soltanto nei primi anni di matrimonio, essendosi poi dedicata alla famiglia;
- la moglie non aveva oneri locativi, poiché abitava uno degli appartamenti di cui era divenuta proprietaria esclusiva, era proprietaria di due ulteriori immobili e svolgeva l'attività di parrucchiera, con guadagni che tuttavia dovevano presumersi modesti e dunque non idonei ad assicurarle il tenore di vita goduto durante il matrimonio;

- il marito, d'altra parte, doveva contribuire al mantenimento di un figlio nato da una nuova unione.

Per questi motivi, riteneva la Corte d'Appello che fosse corretto l'assegno come quantificato dal Tribunale.

Poco dopo la sentenza d'appello, emessa il 28.4.2017, sopraggiungeva il nuovo orientamento delle Sezioni Unite; il marito ricorreva quindi avanti la Suprema Corte, rilevando il contrasto della sentenza d'appello con il nuovo orientamento.

### **La sentenza di Cassazione**

Preliminarmente, rileva la Cassazione che la pronuncia della Corte d'Appello era basata sul precedente orientamento giurisprudenziale (aperto dalla sentenza di Cass. S.U. 29.11.1990 n. 11490) secondo il quale l'assegno di divorzio aveva natura assistenziale e doveva essere concesso tutte le volte in cui il coniuge richiedente non disponesse di mezzi sufficienti a mantenere il tenore di vita goduto durante la vita coniugale.

La nuova pronuncia delle Sezioni Unite aveva tuttavia abbandonato questo criterio, sostituendolo con altri due:

- 1) l'assegno spetta al coniuge che non sia autosufficiente dal punto di vista economico;
- 2) l'assegno può essere riconosciuto anche al coniuge autosufficiente, se con il divorzio viene a trovarsi in una situazione economica patrimoniale peggiore *“per aver rinunciato, in funzione della contribuzione ai bisogni della famiglia, ad occasioni in senso lato reddituali, attuali o potenziali, ed abbia in tal modo sopportato un sacrificio economico, a favore del coniuge”*; in pratica, avevano sottolineato le Sezioni Unite, *“occorre tener conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente”*.

Evidenziati questi due criteri fondamentali, la nuova pronuncia indica nei dettagli il percorso di ragionamento che deve seguire il giudice del merito, chiamato a decidere sulla richiesta di assegno.

In pratica, il giudice dovrà verificare:

- a) se tra gli ex coniugi, a seguito del divorzio, si sia determinato o aggravato uno squilibrio economico patrimoniale prima inesistente ovvero di minori proporzioni;
- b) se, durante il matrimonio, i coniugi avessero convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie prospettive economico-patrimoniali per dedicarsi alle incombenze familiari;
- c) se tali scelte abbiano inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi, poiché, in caso contrario, non vi sarebbe alcuno spostamento patrimoniale da riequilibrare;
- d) quale sia l'entità concreta dello spostamento patrimoniale e la conseguente esigenza di riequilibrio;
- e) se, e in che misura, l'esigenza di riequilibrio non sia già coperta dal regime patrimoniale prescelto dai coniugi poiché, se avessero optato per la comunione, ciò può aver determinato un incremento del patrimonio del coniuge richiedente tale da escludere o ridurre la necessità dell'assegno.

In definitiva, conclude la nuova sentenza, la pronuncia delle Sezioni Unite del 2018 *"non sta a significare, mai e in nessun caso, che un ex coniuge possa vivere a rimorchio dell'altro, ma soltanto che nessuno dei due ex coniugi può lucrare sulle rinunce dell'altro"*.

*D.M.*